
Clausola floor

La clausola floor, in tutta evidenza, rappresenta una pattuizione idonea ad incidere sulla determinazione dell'oggetto del contratto, in quanto la consistenza quantitativa dell'obbligazione del mutuatario di restituzione del capitale e, per l'appunto, di pagamento degli interessi corrispettivi dipende (anche) dall'eventuale operatività di detta clausola.

Tribunale di Treviso, sezione terza, sentenza del 12.03.2019

...omissis...

Tutte le domande attoree sono infondate e non possono trovare accoglimento.

In primo luogo, per quel che attiene l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire della sig.ra (...) sollevata dalla convenuta, si rileva che, ad un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non trova riscontro e non può condividersi l'affermazione del patrocinio della banca per cui la predetta abbia "esercitato in nome proprio, nella sua qualità di garante, il diritto alla ripetizione del presunto indebito spettante tuttavia al solo debitore principale - il sig. (...) - violando in tal modo il disposto di cui all'art. c.p.c."

E ben vero che le conclusioni dell'atto introduttivo non distinguono nettamente le posizioni dei due attori e appaiono formulate in termini cumulativi ed impersonali; tuttavia, la lettura del paragrafo n. 6 dell'atto di citazione chiarisce senza dare adito a particolari dubbi che la sig.ra (...) non abbia svolto alcuna domanda di condanna, bensì aderito all'impugnativa negoziale proposta dal sig. (...) di chi si è dichiarata garante solo al fine di proporre la singolare domanda di accertamento che, "per il caso in cui la banca pretenda il pagamento di interessi, competenze, commissioni per effetto di somme anatocistiche c/o usurarie", ella potrà opporre "l'exceptio nullitatis e/o exceptio doli".

Più che sulla legittimazione ad agire, soverchie perplessità dovrebbero sorgere in punto di interesse all'azione.

Ed infatti, la sig.ra (...) nemmeno ha documentato la propria qualità di fideiussore dell'attore (...) posto che in atti non si rinviene alcun contratto o lettera di fideiussione sottoscritta dalla predetta.

La sig.ra (...) interviene per la prima volta soltanto nell'atto modificativo di mutuo del 2.12.2009 per "confermare la garanzia prestata" e sottoscrivere l'atto "per presa visione, condivisione ed accettazione" della richiesta di sospensione delle rate scadute e non pagate e di estensione degli effetti dell'ipoteca.

In assenza della lettera di fideiussione, non è ovviamente possibile procedere a qualsiasi valutazione su esistenza, validità, natura, oggetto e limiti della garanzia prestata e, conseguentemente, del regime delle eccezioni opponibili.

In secondo luogo, l'attrice non si è premurata di allegare e dimostrare l'attualità di un proprio interesse all'azione di accertamento proposta, non risultando che la medesima, al momento della presente decisione, sia stata richiesta del pagamento del debito garantito o sia stata attinta da iniziative giudiziali da parte della creditrice.

Appare quindi a dir poco prematura la pretesa di sentir accertare l'opponibilità alla banca delle eccezioni di nullità o dell'*exceptio doli generalis*, la cui delibazione presupporrebbe quantomeno che una pretesa di pagamento, anche stragiudiziale, sia stata già avanzata.

Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere dai superiori rilievi, le censure sulla validità dei rapporti garantiti all'unisono mosse dagli odierni attori sono manifestamente infondate e temerarie.

Per quel che concerne la doglianza di parte opponente relativa all'asserita nullità parziale ex art. 1815, co. 2 c.c. per violazione dell'art. 644 c.p., costituisce motivo assorbente di rigetto l'irrilevanza degli interessi moratori ai fini del calcolo del Tasso Effettivo Globale nelle operazioni di finanziamento a rimborso graduale (mutui e leasing).

Questo tribunale si sia già espresso, motivatamente discostandosi dai pur autorevoli arresti della Suprema Corte di Cassazione nel senso dell'irrilevanza degli interessi moratori ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 co. 2 c.c. per le ragioni di diritto diffusamente trattate, tra le tante, nella

sentenza n. 2476 del 12.11.2015 reperibile nel sito internet www.ilcaso.it, cui si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c.

In estrema sintesi, le ragioni che fanno propendere per la tesi dell'irrilevanza vanno ravvisate:

a) nel chiaro riferimento contenuto nell'art. 644 c.p. ai soli oneri che vengono previsti "in corrispettivo" del credito erogato, con ciò evocando profili di sinallagmaticità tra prestazioni nello sviluppo fisiologico del rapporto che mal si conciliano con la natura e la funzione sanzionatoria e risarcitoria dell'interesse di mora;

b) nel rilievo che la portata obbiettiva della norma incriminatrice non è stata modificata, né avrebbe potuto esserlo, dalla Legge di interpretazione autentica (D.L. n. 394 del 2000), il cui oggetto era circoscritto unicamente alla questione di diritto intertemporale della rilevanza o meno della percezione di interessi oltre soglia nei finanziamenti a tasso fisso stipulati prima dell'entrata in vigore della L. n. 308 del 1996;

c) nell'omessa rilevazione di una soglia specificamente riferita agli oneri da inadempimento, in mancanza della quale non è possibile operare un raffronto coerente tra dati omogenei (detto altrimenti, il principio di simmetria o di omogeneità nella comparazione tra TEG (o TAEG) e TEGM riconosciuto e sancito, seppur in materia di conto corrente, da Cass. Civ. 12965/2016 e da Cass. Civ. 22270/2016); e, da ultimo,

d) nella necessità che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, co. 2 c.c., si abbia riguardo unicamente al tasso pattuito al momento della stipula (Cass. Civ. SS.UU. 24675/2017), valutazione in cui è arduo, se non impossibile, considerare l'obbiettiva incidenza di oneri eventuali e necessariamente condizionati a sviluppi funzionali del contratto ex ante non preventivabili.

Va ribadita in particolare l'assoluta irrilevanza, ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, dei c.d. scenari probabilistici e dei conteggi ipotetici, alla stregua dei quali sussisterebbe l'usura ed il contratto dovrebbe quindi divenire gratuito qualora, tra tutti i possibili sviluppi del rapporto nel corso del successivo ammortamento e prendendo in considerazione ogni onere (compresi quelli meramente eventuali - quale la penale di estinzione anticipata - e quelli da inadempimento - gli interessi moratori, a prescindere dalla loro concreta applicazione) vi sia almeno una ipotesi in cui il tasso effettivo annuo calcolato superi la soglia dell'usura.

Le voci di costo meramente potenziali non sono infatti immediatamente cogenti per effetto della mera conclusione del contratto, ma sono invece subordinate al verificarsi di eventi futuri, quale l'ipotizzata estinzione anticipata del mutuo alla prima rata, che nella fattispecie risultano addirittura di impossibile verifica.

Vi è poi un insormontabile ostacolo logico. Al momento dell'accensione del finanziamento, mancano gli elementi per calcolare gli oneri eventuali: non si può sapere se e quando il mutuatario sarà inadempiente; se e quando si determinerà ad avvalersi della possibilità di estinguere anticipatamente il proprio debito e quale sarà il capitale residuo in quel momento.

Ed è proprio il legislatore (con il noto decreto legge d'interpretazione autentica n. 394/2000) ad imporre che la verifica del rispetto delle soglie antiusura sia svolta al solo momento della stipula del contratto.

Il TEG va quindi calcolato al "tempo 0", in base ai soli elementi suscettibili di essere puntualmente quantificati all'atto della sottoscrizione del contratto e secondo il suo fisiologico sviluppo (con la conseguente impossibilità di stabilire, ex ante, l'incidenza nell'eventuale incremento del TEG degli oneri eventuali per i quali non è ovviamente dato conoscere se e quanto se ne verificherà il presupposto e non si può quindi disporre di un fondamentale elemento di calcolo - la durata dell'inadempimento nel caso del ritardo nel pagamento di una o più rate fino alla data del pagamento tardivo ovvero della risoluzione del contratto; il capitale residuo sul quale calcolare la penale di estinzione).

Tuttavia, la doverosa considerazione per gli orientamenti giurisprudenziali di segno avverso impone di procedere alla confutazione delle diverse teorie sviluppate sull'assunto della rilevanza degli interessi moratori (e, più in genere, degli oneri eventuali) ai fini della verifica del rispetto dell'art. 644 c.p.

In primo luogo, è doveroso sottolineare con forza come la stessa parte attrice riconosca espressamente che tanto il tasso degli interessi corrispettivi, quanto quello degli interessi di mora in sé considerati sia ampiamente inferiore al tasso soglia usura (determinato in base al TEGM degli interessi corrispettivi per il periodo di riferimento) e, conseguentemente, fondi la doglianza circa l'usurarietà del tasso effettivo dei mutui per cui è causa sulla ben nota teoria che fa leva sulla possibilità di cumulare il saggio delle due categorie di interessi e di raffrontare il risultato di tale sommatoria con la soglia determinata a norma dell'art. 2, co. 1 e 4 della L. n. 108 del 1996.

La tesi del cumulo tra i tassi degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori ai fini del raffronto con il tasso soglia determinato a norma dell'art. 2

L. n. 108 del 1996 (da non confondersi, ovviamente, con l'ipotesi in cui il tasso di mora sia determinato mediante una maggiorazione percentuale del tasso pattuito per gli interessi corrispettivi, nel qual caso non vi è alcuna sommatoria tra tassi, ma semplicemente una diversa modalità nell'espressione del saggio degli interessi moratori) è totalmente priva di consistenza giuridica e di serietà scientifica e, salvo isolati e, a dire il vero, apodittici e assai poco meditati provvedimenti (quelli citati da parte attrice costituiscono in massima parte semplici ed estremamente generose ordinanze di accoglimento su istanze di sospensione ex art. 624 c.p.c. di procedimenti esecutivi promossi a carico di debitori insolventi) è stata immediatamente respinta (e pesantemente sanzionata con il ricorso all'art. 96, co. 3 c.p.c.) dalla quasi totalità della giurisprudenza togata di merito.

Dal punto di vista matematico, la pretesa di cumulare in un unico tasso effettivo globale i saggi espressi in misura percentuale per diverse tipologie di interessi o di oneri ai fini del raffronto con il tasso soglia è un'operazione superficiale, errata e illogica.

Se si parte dal presupposto che il tasso d'interesse è, in parole povere, la grandezza espressa in percentuale per un dato periodo di tempo che indica quanta parte della somma prestata debba essere corrisposta come interesse al termine del periodo di tempo considerato, si dovrebbe facilmente comprendere come non sia possibile stabilire un TEG unitario e complessivo semplicemente sommando il tasso dei corrispettivi con quello di mora, perché sono totalmente diversi gli elementi del calcolo ed il lasso temporale da prendere in considerazione: gli interessi corrispettivi sono calcolati sull'intero capitale preso in prestito, di norma su base annua; gli interessi moratori sono calcolati sulla sola rata scaduta e per i giorni di effettivo ritardo dalla scadenza.

Il cumulo di tassi è operazione priva di senso: il tasso convenzionale degli interessi corrispettivi va calcolato sul capitale su base annua e determina la quota d'interessi da introdurre nel piano di ammortamento in base alla durata del finanziamento e, così via, sul capitale residuo anno per anno; il tasso di mora andrebbe invece calcolato su base annua sulla singola rata non pagata, diviso per 365 e moltiplicato per i giorni di ritardo in guisa da stabilire, in termini assoluti, l'entità degli interessi moratori da pagare.

Non servono specifiche conoscenze di matematica finanziaria per capire l'assurdità del tentativo di cumulare in un unico saggio percentuale grandezze relative (i singoli tassi d'interesse) inerenti a presupposti, basi di calcolo e periodicità di conteggio così diverse.

Anche ove si volesse accedere alla tesi (non condivisa da questo tribunale) della rilevanza degli interessi muratori, la verifica in ordine all'usurarietà dell'interesse moratorio, dovendosi in radice escludere - per le considerazioni pocanzi svolte - la possibilità di applicare l'art. 1835, co. 2 c.c. sulla scorta di un riscontro postumo dell'effettiva incidenza sul costo complessivo del credito degli interessi addebitati in conseguenza del ritardo nel pagamento di una o più rate, andrebbe semplicemente svolta sul saggio nominale previsto nella pattuizione per tale tipologia di interessi (questa è l'ipotesi affrontata dalla recente ordinanza Cass. Civ. Sez. sez. III, 30 Ottobre 2018, n. 27442).

Di converso, la metodologia di calcolo proposta da parte attice (metodologia che individua il c.d. t.e.mo nel rapporto tra gli interessi muratori + gli oneri ulteriori legati all'inadempimento annualizzati ed il prodotto tra la quota capitale della singola rata per i giorni di ritardo) appare priva di qualsiasi fondamento giuridico e credibilità scientifica, in quanto del tutto avulsa e in alcun modo riconducibile alle forme di esercizio della discrezionalità tecnica individuale dall'autorità di vigilanza nelle istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. nelle diverse categorie di operazioni, le quali soltanto possono integrare, alla stregua della normativa vigente (art. 2 L. n. 108 del 1996), il precetto penale parzialmente in bianco delineato dall'art. 644 c.p.

Non può inoltre non stigmatizzarsi il carattere malizioso, strumentale e fuorviante di tali prospettazioni: non certo a caso, il conteggio virtuale è svolto ipotizzando l'insorgenza dell'onere eventuale alla prima rata, perché in tal modo il conteggio proposto consente di rappresentare un tasso apparentemente elevato, laddove il modestissimo debito da mora per 29 giorni di ritardo sul pagamento di una prima rata viene diviso per la quota capitale in assoluto più bassa (per l'appunto quella della prima rata, in cui è invece preponderante la componente degli interessi, che andrà via via a decrescere fino ad azzerarsi nel fisiologico sviluppo dell'ammortamento a rata costante).

È poi di immediata evidenza la portata distorsiva della metodologia proposta dall'attrice per il calcolo del tasso effettivo di mora, in quanto l'inserimento al denominatore della sola quota capitale della rata comporta un esorbitante ed artificioso incremento del tasso, dando luogo a risultati in alcun modo coerenti con la modestissima onerosità di un mutuo le cui condizioni economiche appaiono assolutamente in linea con quelle di mercato al tempo in cui è stato stipulato, peraltro prossime ai minimi storici nell'andamento dei tassi d'interesse.

Ma soprattutto essa poi non tiene minimamente in conto che, in caso di inadempimento del debitore, la quota d'interessi corrispettivi compresa nella rata insoluta, se (come nel caso di specie) contrattualmente stabilito, è

legittimamente capitalizzata a norma dell'art. 3 della Del.CICR 9 febbraio 2000 e rispetto all'intera rata va dunque svolta la verifica del tasso eventualmente applicato.

Evidente poi la contraddizione in cui cade parte attrice nel predicare, in astratto, la necessità di svolgere una verifica secondo criteri di omnicomprensività dell'effettiva incidenza sul tasso effettivo globale dell'intera operazione creditizia di quanto eventualmente pagato a titolo di mora o per altri oneri (si veda l'incipit della seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c.), e nel proporre, in concreto, al solo fine di far apparire (con un malizioso quanto banale artificio matematico) un inesistente tasso usurario, l'arbitrario criterio del c.d. "tasso effettivo di mora", che è invece calcolato in via autonoma e disaggregata rispetto al tasso effettivo globale dell'intero finanziamento.

Per quel che attiene alla pretesa nullità del mutuo ipotecario del 24.2.2005. essa è stata riferita anche all'assunto che la clausola floor ivi apposta integri uno strumento finanziario derivato e, segnatamente un, derivato incorporato in un contratto "ibrido", imposto al mutuatario senza una previa valutazione di adeguatezza né l'adempimento degli obblighi informativi circa caratteristiche, rischi e costi di detto "derivato incorporato" previsti dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria e, segnatamente dall'art. 28 del Reg. Consob 11522/1998.

La censura non appare tuttavia meritevole di accoglimento.

In primo luogo, va disattesa, in quanto infondata, la suggestiva deduzione per cui l'inserimento nei mutuo di una clausola floor comporterebbe l'integrazione del contratto con uno strumento finanziario derivato e imporrebbe, a pena di nullità, l'osservanza della disciplina contrattuale e precontrattuale prevista dal T.U.F.

Ora, anche a voler prescindere dal rilievo che la giurisprudenza di legittimità ha, da più di un decennio, ripudiato la tesi che traeva dalla violazione degli obblighi informativi e delle regole di comportamento imposte agli intermediari l'affermazione della nullità virtuale ex art. 1418, co. 1 c.c. dei continui inerenti alle operazioni su strumenti finanziarie concluse dal cliente (cfr. Cass. Civ. SS.UU. 19.9.2007, n. 26724) sancendo il principio della non interferenza tra regole di condotta e norme sulla validità degli atti negoziali, è in ogni caso dirimente l'ulteriore rilievo per cui in un mutuo connotato dalla clausola floor non sono ravvisabili gli stessi elementi strutturali che caratterizzano lo strumento finanziario derivato, ovvero il patto per lo scambio, a scadenze prefissate, di flussi di interessi legati a determinati e distinti nozionali di riferimento e l'addebito, all'una o all'altra parte, del relativo conguaglio.

Inoltre, la posizione sostanziale assunta dalle parti contraenti non consente di attribuire all'istituto mutuante la veste di intermediario, come tale tenuto all'osservanza degli obblighi informativi previsti dal TUF e dal reg. CONSOB citato da parte opponente, solo a considerare che, dal punto di vista soggettivo, detta posizione è sostanzialmente invertita ed è logicamente incompatibile rispetto all'ordinaria dinamica delle attività di collocazione ed intermediazione di strumenti finanziari.

Appare infatti evidente il paradosso in cui incorre parte opponente nell'evocare la disciplina a tutela dell'investitore, laddove la sua stessa allegazione si fonda sul presupposto logico di una ricostruzione in cui l'intermediario in realtà non venderebbe uno strumento finanziario, ma, al contrario, ne pretenderebbe l'acquisto dal cliente, al precipuo fine di neutralizzare la possibilità di una non adeguata remuneratività del finanziamento nell'ipotesi di una consistenza contrazione dell'indice di riferimento per la determinazione del tasso d'interesse passivo.

Né la questione va confusa con il riferimento (che spesso accompagna le relazioni di bilancio degli istituti di credito) al costo dei derivati stipulati a copertura del rischio oscillazione tassi, posto che tale riferimento parrebbe riguardare l'acquisto di strumenti derivati da altri intermediari, per la suesposta finalità di copertura, non certo singole clausole di ciascun contratto di mutuo.

Anche a voler riconoscere al sig. (zzzzzz la qualità di consumatore, non sussisterebbero, in ogni caso, i presupposti per dichiarare l'inefficacia ex art. 36 Codice del Consumo della clausola in contestazione.

Viene in rilievo, infatti, il disposto dell'art. 34, co. 2 del Codice del Consumo, per cui "la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo di beni e servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile".

La clausola floor, in tutta evidenza, rappresenta una pattuizione idonea ad incidere sulla determinazione dell'oggetto del contratto, in quanto la consistenza quantitativa dell'obbligazione del mutuatario di restituzione del capitale e, per l'appunto, di pagamento degli interessi corrispettivi dipende (anche) dall'eventuale operatività di detta clausola.

Ciò premesso, va evidenziato come il tenore letterale della clausola, nei termini in cui è stata inserita nel corpo del contratto di mutuo, sia inequivoco e non

lasci adito a dubbi, neppure al mutuatario più inesperto, né su quale sia il tasso d'interesse convenuto, né sulle possibili conseguenze, in caso di oscillazione del parametro cui è ancorata la determinazione del tasso variabile, che quella pattuizione avrà nel corso della vita del rapporto.

Non vi è alcuna necessità che la clausola spieghi quale sia e a quanto possa ammontare il vantaggio economico per il mutuante, poiché tale circostanza non ha nulla a che vedere con la chiarezza e la comprensibilità della clausola.

Poiché la clausola per come pattuita è chiarissima nel rendere edotto il contraente che, a prescindere dall'andamento al ribasso degli indici di riferimento, il suo tasso di interesse non potrà mai scendere al di sotto di una certa soglia, a nessun vizio di vessatorietà può quindi essere sottoposta quella clausola contrattuale.

In definitiva, la clausola in questione deve ritenersi senz'altro non vessatoria, in quanto pienamente rispettosa dei principi di chiarezza, determinabilità e comprensibilità cui si informa l'art. 34 Codice del Consumo, né invalida in quanto determinante un "costo implicito" o un "derivato incorporato", essendo la stessa meramente delimitativa dell'oggetto del contratto, nella parte in cui circoscrive il range di oscillazione di un parametro di riferimento per la determinazione dell'obbligazione accessoria di pagamento degli interessi.

In ogni caso, il successivo comma 4 del citato art. 34 D.Lgs. n. 206 del 2005, esclude la vessatorietà per le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale, trattativa individuale che non può non ritenersi sottesa alla stipula di finanziamenti con garanzia ipotecari per importi così consistenti, che certo non vengono concessi sulla scorta della mera sottoscrizione di moduli o formulari.

Non risulta infine minimamente circostanziata né nell'atto di citazione né nella prima memoria la contestazione svolta in via subordinata circa la nullità per violazione dell'art. 1283 c.c. in relazione alla pretesa applicazione di interessi anatocistici nei due mutui impugnati e tanto basta ad esimere il giudicante dall'esaminare una censura presente nelle conclusioni ma di fatto non accompagnata da alcuna esplicitazione della causa petendi.

Risulta invece fondata unicamente la censura di indeterminatezza del criterio residuale di determinazione del tasso di interesse, in caso di indisponibilità degli indici presi a riferimento nel contratto del 24.2.2005, in quanto il rinvio per relationem "all'andamento dei tassi correnti di mercato applicati dalle B.C.C.", non si riferisce ad elementi certi ed obbiettivi e si risolve, di fatto, in

una indiscriminata riserva della banca di applicare essa stessa un tasso a suo indiscriminato piacimento.

Va dunque dichiarata la nullità parziale, per indeterminatezza dell'oggetto, dell'art. 1 del mutuo del 24.2.2005 nella parte in cui stabilisce che "la banca mutuante avrà facoltà di determinare il tasso di interesse del mutuo in relazione all'andamento dei tassi correnti di mercato applicati dalle B.C.C. per le operazioni della specie, pravo avviso da darsi un mese prima."

L'accoglimento di tale censura è tuttavia privo di qualsivoglia rilevanza nell'economia del giudizio, trattandosi di una clausola di tasso destinata ad operare esclusivamente nella remotissima e astratta ipotesi del venir meno degli indici puntualmente descritti nel predetto art. 1 del contratto e presi a riferimento per la determinazione del tasso.

Le spese di lite seguono la soccombenza assolutamente prevalente degli attori e sono liquidate come da dispositivo, a norma del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei minimi previsti per lo scaglione di valore individuato dalla domanda giudiziale

Per quanto sia ben noto a chi scrive che simili iniziative giudiziarie siano state sovente sanzionate con la condanna al pagamento di somme ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. (tra le tante, Tribunale di Padova sentenza 10.2.2015 n. 739 in cui il soccombente è stato condannato al pagamento del quintuplo delle spese di lite), non si ritiene tuttavia di fare altrettanto.

Non si ravvisano, infatti, in capo alla parte sostanziale reali profili di mala fede, dovendosi al contrario presumere che gli attori abbiano risposto il proprio incolpevole affidamento nella fuorviante ed illusoria prospettiva, offerta dalla perizia allegata e dai documenti che la corredano, della possibilità di vedersi rimborsare gli interessi corrisposti e di sottrarsi, per l'avvenire, all'obbligo di corresponsione degli interessi promessi in forza di mutui, il primo in particolare, assolutamente in linea con le condizioni di mercato vigenti al tempo della sua stipula.

L'oggettiva temerarietà degli argomenti spesi nella proposizione della lite, temerarietà verosimilmente non ascrivibile, per la ragioni suesposte, ad una scelta pienamente consapevole ed informata degli odierni attori, merita quindi d'essere sì sanzionata con una condanna ex art. 96 co 3 c.p.c., ma nei limiti del pagamento di un importo simbolico, che si reputa equo determinare in Euro 100,00.

P.Q.M.

il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara la nullità parziale dell'art. 1 del mutuo ipotecario stipulato in data 24.2.2005 dal sig. (...) con la Banca (...) esclusivamente nella parte in cui si prevede che "la banca mutuante avrà facoltà di determinare il tasso di interesse del mutuo in relazione all'andamento dei tassi correnti di mercato applicati dalle Bzzzz per le operazioni della specie, prevo avviso da darsi un mese prima.";

-rigetta ogni altra domanda degli attori;

- condanna i sig.zzzzzz solido tra loro, alla rifusione in favore della Banca (.zzzzzdelle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 7.795,00 oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;

- condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. i sig.ri zzz in solido tra loro, al pagamento in favore della Bancazzzz dell'ulteriore importo di Euro 100,00.

Così deciso in Treviso, il 28 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2019.